

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1694)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1961

Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La somministrazione e la manutenzione del vestiario ai militari delle Forze armate sono attualmente regolate da una serie numerosa di disposizioni legislative e regolamentari, in gran parte risalenti all'epoca prebellica, che sono ispirate a criteri non del tutto uniformi.

In particolare, mentre per l'Esercito è stato sempre stabilito che esso fornisca direttamente ed in natura il vestiario e l'equipaggiamento personale, oltre che ai militari di truppa, anche ai sottufficiali fino al grado di maresciallo, per la Marina e l'Aeronautica tale sistema non è stato costantemente in vigore nella sua interezza o è stato sostituito dall'altro di corrispondere ai sottufficiali, in luogo della fornitura diretta, una indennità vestiario che peraltro, per effetto dell'improvviso e rilevante aumento dei prezzi nell'immediato dopoguerra, si rivelava assolutamente insufficiente e coprire i costi effettivi.

L'unito disegno di legge si propone di unificare, sostanzialmente sulla base delle norme stabilite per l'Esercito, la disciplina

legislativa della materia e al tempo stesso di semplificarla riducendola alle norme fondamentali, mentre per le altre si potrà provvedere nella più propria sede regolamentare.

Viene quindi adottato per tutte e tre le Forze armate il criterio che alla somministrazione, rinnovo e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sottufficiali (esclusi i marescialli), dei graduati e militari di truppa provvede in natura l'Amministrazione. In favore dei graduati e militari di truppa è inoltre prevista la somministrazione gratuita in natura degli oggetti indispensabili per la pulizia personale (articolo 1).

Per gli ovvi riflessi sulla spesa a carico del bilancio statale, è stato previsto il concerto del Ministero del tesoro nella determinazione della composizione del corredo da distribuire al personale. Si è invece lasciato all'Amministrazione militare di stabilire la durata minima dei singoli effetti che compongono il corredo e l'equipaggiamento personale nonché la facoltà di som-

ministrare, in aggiunta a quelli ordinari, particolari oggetti di vestiario e di equipaggiamento occorrente per servizi speciali cui il personale sia chiamato (articolo 2).

Con l'articolo 3 del disegno di legge si stabilisce che al personale richiamato per istruzione o mobilitazione sia distribuito un corredo di ridotta composizione, tenuto conto dell'epoca dell'anno in cui il richiamo si verifica e della prevedibile durata di questo.

L'articolo 4 consente ai marescialli, come già al presente, di approvvigionarsi di determinati capi di vestiario presso i magazzini dell'Amministrazione a prezzi di costo, con reintegro al bilancio militare del controvalore relativo.

L'articolo 5, infine, è diretto a convalidare i provvedimenti adottati dalla Marina e dall'Aeronautica per evitare, nelle more del riordinamento legislativo, disparità di trattamento tra i propri dipendenti e quelli dell'Esercito in quanto, come accennato, appariva assolutamente impossibile, al livello corrente dei prezzi, porre a carico degli interessati l'onere della vestizione o quello della manutenzione della stessa.

Il provvedimento comporta un maggior onere annuo di lire 720 milioni che può essere fronteggiato con gli ordinari stanziamenti di bilancio sui competenti capitoli, indicati all'articolo 7.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonchè dei secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni della Marina sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione militare.

A cura e spese dell'Amministrazione militare è anche effettuata la somministrazione degli oggetti occorrenti per la pulizia personale ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonchè ai sottocapi e comuni della Marina.

Art. 2.

La dotazione degli oggetti di cui all'articolo precedente è stabilita con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente destinati a speciali servizi possono essere somministrati gratuitamente, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario e di equipaggiamento personale nella misura e con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa ha parimenti la facoltà di determinare, con suo decreto, il tipo e la qualità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi.

La durata minima dei singoli oggetti è fissata dal Ministero della difesa.

Art. 3.

Ai sergenti maggiori, secondi capi, sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni richiamati per istruzione e per mobilitazione o riammessi in servizio è distribuito un corredo ridotto, stabilito volta

per volta in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso.

Art. 4.

È in facoltà del Ministro della difesa di stabilire per ogni esercizio finanziario i capi di corredo che i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e i capi della Marina possono prelevare a pagamento dai magazzini militari. I prezzi di cessione sono stabiliti in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo.

Le somme introitate per vestiario ceduto a pagamento e per vendita di residui debbono essere versate presso le Tesorerie provinciali per il conseguente reintegro dei relativi importi a favore dei capitoli riguardanti il vestiario dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 5.

Sono convalidati la somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge a favore dei sergenti maggiori e sergenti dell'Aeronautica nonchè la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuata a favore dei graduati e militari di truppa della stessa Forza armata.

È parimenti convalidato il rinnovamento gratuito del corredo ai secondi capi.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire 720 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 150 (237.000.000) e n. 158 (483.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.